



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

AREA RISORSE UMANE ORGANIZZAZIONE E APPALTI
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

CIRCOLARE N. 11

del 14 FEB. 2020

**Al Personale Tecnico, Amministrativo e di
Biblioteca dell'Ateneo**

e, p.c.

**Ai Presidi di Facoltà
Alle OO.SS. ed R.S.U.**

SEDE

OGGETTO: Programmazione annuale ferie 2020 e ferie residue.

Gent.mi,

al fine di garantire l'organizzazione e la continuità delle prestazioni lavorative nei vari uffici è necessario che sia predisposta la programmazione delle ferie. In proposito è utile riassumere i principi fondamentali che vanno osservati per la fruizione delle ferie e i relativi termini temporali.

Per ogni anno di servizio, il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie retribuito. La durata delle ferie è per i primi 3 anni di servizio, di 26 giorni lavorativi più 4 giorni di festività soppresse, mentre per chi ha più di tre anni i giorni sono 28 lavorativi, più 4 giorni di festività soppresse, in caso di articolazione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni.

Le ferie vanno pianificate e fruite nell'anno solare di maturazione secondo le richieste del personale e tenuto conto delle esigenze di servizio (art. 28, comma 9, del CCNL - Comparto Università - del 16.10.2008). Riguardo alle festività soppresse, si ricorda che le stesse devono essere fruite entro l'anno di maturazione senza possibilità di differimento all'anno successivo.

Al lavoratore devono essere garantite almeno due settimane di ferie consecutive nel periodo **1° giugno - 30 settembre** (art. 28, comma 10, del CCNL - Comparto Università - del 16.10.2008), nel rispetto dei turni prestabiliti. La richiesta delle ferie e delle festività soppresse va fatta almeno tre giorni prima delle stesse e trasmessa via mail al proprio Responsabile per l'autorizzazione e successivamente caricata sul programma di rilevazione delle presenze per la convalida.

Le ferie devono essere preventivamente concordate e autorizzate dal Responsabile della struttura affinché la fruizione delle stesse avvenga nel rispetto del regolare svolgimento dei servizi di competenza della struttura di appartenenza. In caso di assegnazione a tempo parziale su più strutture, la fruizione delle ferie deve essere previamente concordata dal dipendente con entrambi i responsabili delle strutture interessate.

Il periodo di ferie autorizzato o in corso di fruizione può essere sospeso o interrotto, su richiesta dell'Ateneo, per indifferibili motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. La competenza, a disporre l'interruzione delle ferie per motivi di servizio,

è incardinata nel soggetto responsabile della struttura presso la quale, lo stesso, presta servizio; è inoltre a carico dello stesso soggetto la responsabilità di assicurare che le ferie rinviate per indifferibili esigenze di servizio siano comunque fruite nell'anno di maturazione.

Le ferie sono sospese da malattie del lavoratore debitamente certificate che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso l'immediata comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti (vedi circolare di Ateneo n. 13 del 07.09.2017 e circolare 15 del 14.09.2017).

Il lavoratore può inoltre interrompere le ferie nel caso in cui la malattia del bambino, di età compresa tra 0 e 8 anni, dia luogo a ricovero ospedaliero.

A tal proposito si ricorda, infine, che le ferie costituiscono un diritto costituzionale irrinunciabile del lavoratore e vanno godute nel corso dell'anno solare di maturazione (da gennaio a dicembre), anche in modo frazionato, secondo le richieste del lavoratore e compatibilmente alle esigenze di servizio, fatti salvi i casi, da documentare alla Direzione Generale, che abbiano reso impossibile la fruizione di tutte le ferie spettanti nell'anno di riferimento.

Alla luce di quanto sopra, entro la data del **30 aprile 2020** tutti i dipendenti dovranno usufruire delle ferie maturate e non godute relative agli anni precedenti al 2020, tenendo conto di quanto sopra descritto. Sarà onere del responsabile dell'Area/Ufficio/Servizio predisporre le ferie d'ufficio in caso di inerzia del dipendente.

Al fine di garantire continuità nel servizio, per coloro i quali fruiscono di un part-time di tipo ciclico, tra tale periodo e le ferie devono intercorrere almeno due settimane (n. 10 giorni di servizio).

Inoltre, accertata l'esigenza di contenere i costi di funzionamento e tenuto anche conto dei periodi di sospensione dell'attività didattica, viste le delibere del Senato Accademico del 10.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2019, tenuto conto anche dell'informativa sindacale del 22 novembre u.s., la parte pubblica ha disposto la chiusura dell'Ateneo nei seguenti giorni:

- il 10 aprile 2020;
- il 1° giugno 2020;
- dal 10 al 18 agosto 2020;
- il 7 dicembre 2020;
- dal 23 al 24 dicembre 2020;
- il 31 dicembre 2020.

Nel prospetto allegato alla presente circolare, reperibile anche sul sito web istituzionale, al seguente link <http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/35841UTE0604>, dovranno essere rappresentati per ciascuna unità di personale i turni di ferie prestabiliti per l'anno 2020 secondo un calendario concordato con il personale stesso, **tenendo conto dei giorni di chiusura dell'Ateneo suddetti**. Sulla base di quanto sopra esposto, si ricorda che non è possibile richiedere il recupero compensativo anticipato nel periodo di chiusura delle festività natalizie. Per i giorni di ferie non fruiti negli anni precedenti, predisporre un piano di rientro, anch'esso disponibile *on line*.

Si invita il personale con un numero di ferie residue relative agli anni precedenti superiore a **15 giorni** a programmare, congiuntamente con il proprio Responsabile e tenuto conto delle esigenze della Struttura di appartenenza, un piano di rientro per la fruizione delle citate ferie che consenta l'azzeramento delle stesse. Pertanto, il dipendente che si trovi nella situazione di ferie in eccesso è tenuto a recuperare, in media, almeno **5 giorni** di ferie residue al mese fino al pareggio delle stesse, entro il 30 aprile 2020, fermo restando che devono essere fruite anche le ferie relative all'anno in corso.

Le ferie maturate nell'anno in corso dovranno essere fruite entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

Detti moduli dovranno essere cortesemente restituiti via mail, entro il **31 marzo 2020**, debitamente compilati, all'indirizzo: personaletab@unite.it.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Rosalba Natale

